

L'effetto derivante da tali asserite pratiche anti-concorrenziali sarebbe consistito in:

- ostacoli all'accesso ai mercati della vendita di energia elettrica e gas a causa dell'elevato numero di richieste andate fallite in relazione a *switching*, attivazioni di nuovi punti di prelievo e aumenti di potenza;
- l'innalzamento dei costi per i venditori concorrenti.

A fronte di tali contestazioni le Società del Gruppo A2A intendono preliminarmente contestare la fondatezza dei rilievi posti alla base del provvedimento di avvio del procedimento A/411, il quale si concentra su condotte largamente oggetto di regolazione specifica ed oggetto di continua evoluzione anche su profili rilevanti ai fini dell'istruttoria (ad esempio l'adozione generalizzata di strumenti informatici adeguati di tipo *web-based* è divenuta obbligatoria dal 1 luglio 2009 limitatamente al settore gas). Pur nella ferma convinzione che i propri comportamenti siano e siano stati pienamente conformi alla normativa nazionale e comunitaria posta a tutela della concorrenza, le Società del Gruppo A2A ritengono opportuno con la presente – al fine di far venire meno ogni dubbio in merito ai profili anticoncorrenziali indicati nel Provvedimento – presentare i seguenti impegni ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 *ter* della legge n. 287/90.

Pertanto, la formulazione dei presenti impegni non deve essere in alcun modo interpretata come ammissione di colpevolezza da parte delle Società del Gruppo A2A. Essa scaturisce unicamente dallo spirito di collaborazione delle Società del Gruppo A2A e dall'interesse ad una rapida definizione del procedimento istruttorio attraverso l'offerta di soluzioni che riteniamo vengano incontro alle esigenze di riduzione dei costi di gestione delle comunicazioni con le società di distribuzione avanzate dal denunciante e siano pertanto idonee a far venire meno gli asseriti profili anticoncorrenziali contestati nel Provvedimento. L'offerta dei seguenti impegni non implica dunque in alcun modo acquiescenza nei confronti delle ipotesi di violazione indicate nel Provvedimento.

Numero del Procedimento.

A 411 *Sorgenia/A2A*

Parti del procedimento.

A2A S.p.A.

A2A Reti Elettriche S.p.A.

A2A Reti Gas S.p.A.



A2A

gruppo a2a

Sorgenia S.p.A.

Fattispecie contestata.

Abuso di posizione dominante da parte di A2A, tramite le sue controllate A2A Reti Elettriche e A2A Reti Gas, volto ad ostacolare la capacità concorrenziale dei nuovi entranti nei mercati della vendita di energia elettrica ai clienti domestici e non domestici connessi in BT e a clienti gas con consumi inferiori a 200.000 mc annui e, quindi, ingenerare la riduzione della concorrenza nei suddetti mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas.

Mercati interessati.

Il Provvedimento ha individuato i seguenti mercati rilevanti:

- a. *“distribuzione di energia elettrica;*
- b. *distribuzione di gas naturale;*
- c. *servizi di misura dell'energia elettrica;*
- d. *servizi di misura del gas naturale;*
- e. *vendita di energia elettrica al dettaglio a clienti domestici;*
- f. *vendita di energia elettrica al dettaglio a clienti non domestici allacciati in bassa tensione;*
- g. *vendita di gas a clienti finali con consumi inferiori ai 200.000 mc anno”.*

Descrizione degli impegni proposti:

Impegni strutturali.

Non applicabile

Impegni comportamentali.

I presenti impegni sono offerti da A2A anche per conto e nell'interesse di A2A Reti Elettriche ed A2A Reti Gas, rispettivamente, come di seguito precisato:

Sintesi del quadro regolamentare dello switching nel settore gas

Ai sensi dell'art. 14 della Delibera dell'AEEG n. 138/04 la società di vendita all'atto di richiedere l'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna (cd. *switching*) deve fornire al distributore, alla cui rete il cliente finale è allacciato il

codice identificativo del punto di riconsegna (cd. codice PDR) e la matricola del contatore.

La procedura di gestione delle operazioni di *switching* richiede una serie di comunicazioni tra il venditore richiedente e il distributore. Le comunicazioni in questione sono destinate ad intensificarsi laddove i dati comunicati dal venditore siano lacunosi o errati in quanto, in tale ipotesi, il distributore – entro 6 giorni lavorativi dal termine ultimo di presentazione delle richieste di *switching* – deve segnalare al venditore la presenza di errori o l'assenza di dati consentendone la rettifica e/o il completamento entro 10 giorni lavorativi successivi al termine ultimo di presentazione delle richieste di *switching*.

Le comunicazioni tra società di distribuzione e società di vendita del gas relative alla gestione degli *switching* avviene tramite uno degli strumenti di comunicazione evoluti previsti dalla Delibera n. 294/06 (come successivamente modificata e integrata), la quale regola organicamente l'intera materia degli *standard* di comunicazione tra società di distribuzione e società di vendita.

Impegni assunti da A2A Reti Gas

Alla luce del quadro regolamentare in materia di *switching* nel settore gas, sopra sintetizzato, A2A Reti Gas ha già implementato un portale *web* denominato *A2A NetGate*, il quale – ad oggi – permette di gestire i seguenti processi: attivazione fornitura; attivazione con accertamento ex Delibera n. 40/04; generazione di preventivi; esecuzione lavori; disattivazione su richiesta del cliente; riattivazione a seguito morosità; verifica misuratori; verifica di pressione; richiesta dati tecnici; gestione *switching*. Il portale *A2A NetGate* consente – a partire dagli *switch* richiesti mediante tale canale – che il dato di “*lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura con la caratterizzazione della tipologia di lettura*” (cd. lettura di *switching*, ai sensi dell'articolo 14.10 della deliberazione n. 138/04) sia messo a disposizione delle società di vendita a mezzo del portale stesso. Il portale *A2A NetGate* consente l'inserimento e l'estrazione massiva di dati in formati di facile fruizione per l'utente in conformità a quanto previsto dalla regolazione.

Il Portale *A2A NetGate* consente già oggi di operare con due differenti modalità di richiesta di tutti i servizi disponibili (tra cui, le richieste di *switching*):

- richieste puntuali di prestazione singola, per le quali è prevista l'immediata comunicazione di ammissibilità della richiesta;
- pacchetti di richieste multiple (cc.dd. “*richieste massive*”), per i quali è possibile ricevere immediatamente la comunicazione di eventuali errori formali contenuti nelle richieste e successivamente, con tempistiche dipendenti dai carichi di elaborazione del sistema (ma sempre nel rispetto

della tempistica prevista dalla regolazione vigente), degli esiti di ammissibilità per ognuna delle richieste ricevute.

In aggiunta alla rilevante innovazione già introdotta, costituita dal portale *A2A NetGate*, A2A Reti Gas s’impegna ad apportare a tale portale una serie di funzionalità aggiuntive volte a fornire un supporto ulteriore alle operazioni di *switching* in modo da mettere a disposizione delle imprese di vendita che richiedano lo *switching* relativo ad un punto di riconsegna allacciato alla sua rete di distribuzione gas, un servizio di verifica preliminare dei dati gratuito (di seguito la “**Verifica Preliminare**”), che consenta così di ridurre i tempi e i rischi di disservizi per il completamento delle procedure di *switching*.

In particolare, la Verifica Preliminare consentirà a ciascuna impresa di vendita di verificare – in via preventiva rispetto all’inoltro di tali dati ai sensi dell’art. 14 della Delibera n. 138/04 – la congruità dei dati in proprio possesso che sono necessari ad ultimare la procedura di *switching* (in particolare, codice PDR e matricola del contatore). Pertanto, a seguito dell’implementazione di tali modifiche, il portale *A2A NetGate* permetterà alle società di vendita di verificare direttamente se il codice PDR e la matricola del contatore di cui la società stessa dispone combacino¹ o meno. Nel caso i dati in possesso della società di vendita non dovessero corrispondere a quelli risultanti dal sistema di A2A Reti Gas, il portale *A2A NetGate* segnalerà l’incongruenza. Nel caso, invece, i dati forniti combacino, A2A Reti Gas fornirà alla società di vendita anche il codice del punto di consegna (codice REMI) dell’impianto di distribuzione che alimenta il punto di consegna (PDR). Tale funzionalità sarà resa disponibile nelle due modalità attraverso le quali il Portale *A2A NetGate* è già in grado di operare e sopra descritte:

- a) verifica preliminare “*puntuale*”;
- b) verifica preliminare “*massiva*”.

Inoltre, A2A Reti Gas s’impegna affinché, nel caso in cui la società di vendita che richiede lo *switching* non disponga di uno dei due dati necessari per richiedere lo *switching*, cioè codice PDR e matricola contatore, a fornire il dato mancante, unitamente al codice REMI associato a quel PDR, a condizione che la società di vendita che richiede lo *switching* fornisca tutti i seguenti dati relativi al cliente interessato dallo *switching* e i seguenti dati risultino tutti corretti (si tratta di dati che permettono di identificare univocamente il punto di riconsegna ovvero il cliente finale interessato dalla richiesta di *switching*):

- codice fiscale/P.IVA;

¹ Di norma per ogni punto di riconsegna esiste un’unica coppia PDR/matricola contatore.

- nome e cognome (o ragione sociale) del cliente interessato;
- codice PDR o matricola contatore.

Quest'ultima funzionalità della Verifica Preliminare che A2A Reti Gas offre di mettere a disposizione delle società di vendita senza alcun corrispettivo aggiuntivo e secondo le modalità sopra illustrate, è volto a permettere a queste ultime di procedere con lo *switching* anche se esse – in relazione a qualche punto di riconsegna – non dispongano di uno dei due dati che la Delibera n. 138/04 impone di inoltrare al distributore, ma siano comunque in possesso di altri dati che permettano di individuare inequivocabilmente il cliente e/o il punto di riconsegna interessato dallo *switching*. Tuttavia, pur nel rispetto della terzietà del distributore rispetto alla fornitura del gas al cliente allacciato alla propria rete, riteniamo necessario evitare che tale facilitazione possa essere utilizzata senza il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali del cliente o di tutela del consumatore, il quale ha certamente un interesse alla efficiente e tempestiva esecuzione dello *switching* solo se ha effettivamente esercitato la sua volontà di cambiare fornitore ed ha dato il suo consenso al trattamento dei dati che verranno resi disponibili. Pertanto riteniamo necessario prevedere che tale funzionalità non sia utilizzata in maniera sistematica come nel caso di richieste massive.

Le modifiche al portale *A2A NetGate* funzionali a permettere la Verifica Preliminare saranno approntate entro **tre** mesi dalla notifica da parte di codesta rispettabile Autorità del provvedimento che chiude l'istruttoria senza accertamento di alcuna violazione da parte delle Società del Gruppo A2A e ritiene idonei – rendendoli obbligatori – i presenti impegni.

Inoltre, A2A Reti Gas s'impegna a mettere a disposizione di ciascuna società di vendita sul portale *A2A NetGate* i dati di misura di cui all'art. 15 della Delibera ARG/gas n. 64/09 (come modificata dalla Delibera ARG/gas n. 69/09) con riferimento a ciascun punto di riconsegna servito dalla stessa società di vendita – nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dal vigente quadro regolamentare - entro **tre** mesi dalla notifica da parte di codesta rispettabile Autorità del provvedimento che chiude l'istruttoria senza accertamento di alcuna violazione da parte delle Società del Gruppo A2A e ritiene idonei – rendendoli obbligatori – i presenti impegni.

A2A Reti Gas s'impegna altresì a mettere a disposizione sul proprio portale *A2A NetGate* l'elenco dei cc.dd. "siti contendibili" sulla propria rete, ovvero "utenze" non ancora attive (perché, ad esempio, installate nel quadro di nuove costruzioni ma in attesa di attivazione) oppure attualmente non attive in quanto cessate. Per ciascuno di tali siti A2A Reti Gas provvederà ad fornire i seguenti dati:

- Codice PDR:

- Indirizzo completo di fornitura;
- Matricola contatore (ove presente);
- Calibro del contatore (ove presente);
- Stato del punto.

A2A Reti Gas s’impegna a pubblicare tali dati entro **quattro** mesi dalla notifica da parte di codesta rispettabile Autorità del provvedimento che chiude l’istruttoria senza accertamento di alcuna violazione da parte delle Società del Gruppo A2A e ritiene idonei – rendendoli obbligatori – i presenti impegni.* * *

Sintesi del quadro regolamentare dello switching nel settore elettrico

Ai sensi dell’art. 3 della Delibera ARG/elt 42/08 dell’AEEG la società di vendita all’atto di richiedere lo *switching* deve fornire al distributore, alla cui rete il cliente finale è allacciato, il codice identificativo del punto di prelievo (POD) e il codice fiscale/partita IVA del cliente finale titolare del punto di prelievo interessato dalla richiesta di *switching*.

La procedura di gestione delle operazioni di *switching* richiede una serie di comunicazioni tra il venditore richiedente e il distributore. Le comunicazioni in questione sono destinate ad intensificarsi laddove i dati comunicati dal venditore siano lacunosi o errati in quanto, in tale ipotesi, il distributore – entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di *switching* – deve comunicare al venditore la presenza di errori o incompletezze dei dati consentendone la rettifica e/o il completamento entro 6 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della richiesta di *switching* (fatte salve le ulteriori specificazioni nel caso in cui il venditore si avvalga della facoltà di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08).

A differenza che nel settore del gas, nel settore elettrico non esiste una disciplina in materia di *standard* di comunicazione tra società di distribuzione e società di vendita. Ad oggi, è in corso un procedimento di consultazione (avviato con la delibera dell’AEEG ARG/elt 59/09 del 18 maggio 2009) che si propone di estendere anche al settore dell’energia elettrica la disciplina prevista per il gas naturale. A tal proposito è attivo un gruppo di lavoro, il quale, nella riunione del 6 giugno 2009, “ha evidenziato in particolare l’esigenza di *standardizzazione dei flussi tra operatori del settore elettrico che, a parte alcune specificità di settore, si ritengono analoghi a quelli già regolati dalle Istruzioni Operative per il settore del gas naturale* [nonché] *l’auspicio della maggiore convergenza possibile nella regolazione dello standard di comunicazione tra i due settori cercando di capitalizzare l’esperienza acquisita nel settore del gas naturale*”.

Impegni assunti da A2A Reti Elettriche

L'assenza di uno *standard* di comunicazione definito rappresenta il più grosso disincentivo all'investimento in soluzioni tecnologiche evolute volte a facilitare i processi di comunicazione fra venditori e distributori. Non solo infatti l'implementazione di sistemi non standardizzati potrebbe non trovare il gradimento dei venditori che dovrebbero gestire procedure differenti nei rapporti con differenti distributori, ma gli stessi investimenti realizzati dal distributore sia in termini tecnologici che organizzativi e di processo potrebbero rivelarsi in parte dei costi "affondati" o "irrecuperabili" ove il regolatore arrivi a definire ed imporre uno *standard* di comunicazione differente.

Il sistema di comunicazione *standard* che verrà adottato non rappresenta peraltro l'unico elemento di incertezza e di rischio di vanificare in parte gli investimenti in tale ambito. Infatti, l'esperienza maturata nella regolazione del settore gas insegna che un ruolo essenziale per assicurare una reale efficienza ed efficacia dei processi evoluti di comunicazione è rivestito anche dai formati e dalle regole per la trasmissione delle informazioni, nonché dai contenuti minimi *standard* che le informazioni devono avere. Si tenga presente, che proprio la regolazione di quest'ultima fase, nel settore del gas, ha richiesto tempi e incontri tecnici significativamente ampi. È utile ricordare a tal riguardo che, sebbene già l'originario testo della Delibera n. 294/06 (approvato il 18.12.2006) agli artt. 5.2, 6 e 7 aveva fatto rinvio ad un successivo provvedimento per la definizione di formati e regole per la trasmissione delle informazioni, nonché dei contenuti minimi obbligatori che le informazioni devono avere,² all'esito di un apposito procedimento di consultazione (Atto 9/08 del 14.04.2007) che pure si proponeva di regolare tali aspetti, l'AEEG ha adottato la Delibera ARG/com n. 134/08 (23.09.2008), la quale ha però nuovamente rinviato ad un successivo provvedimento la definizione di tali aspetti. Soltanto con la delibera ARG/com n. 185/08 (17.12.2008) l'AEEG ha potuto approvare le Istruzioni Operative, le quali definiscono "la sequenza minima obbligatoria dei messaggi ed i contenuti minimi di ciascun scambio informativo ... nonché le causali di non ammissibilità delle richieste ..." (art. 3.3 della Delibera n. 294/06, come modificata ed integrata dalla delibera ARG/gas 185/08).

Solo con due successive determinine, rispettivamente la n. 3/09 (del 2 aprile 2009) e la n. 4/09 (del 29 maggio 2009), l'AEEG ha poi esteso le Istruzioni Operative alle prestazioni di messa a disposizione di dati tecnici e di attivazione della fornitura in seguito a sospensione per potenziale pericolo per la pubblica incolumità e sono stati definiti in maniera univoca e completa i tracciati XML che i singoli operatori devono utilizzare per gli scambi informativi previsti dalle Istruzioni Operative stesse. Peraltro

² Proprio a tal fine la stessa delibera 294/06 aveva previsto "di istituire un gruppo di lavoro ... finalizzato alla definizione di proposte utili alla regolazione in tema di standard di comunicazione, anche con riferimento a standard evoluti da utilizzare a regime, che coinvolga le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale nonché dei grossisti di energia".

per il processo di *switch* è ancora mancante la definizione delle Istruzioni Operative relative alle modalità di comunicazione.

Nel profondamente diverso contesto regolamentare vigente nel settore elettrico, A2A Reti Elettriche ritiene che le esigenze di riduzione dei costi di gestione delle comunicazioni con le società di distribuzione avanzate dal denunciante possano essere soddisfatte solo attraverso un impegno a predisporre un portale informatico dedicato alle comunicazioni tra società di distribuzione e società di vendita del settore elettrico. In assenza di *standard* di comunicazione stabiliti, in linea con le conclusioni svolte dal gruppo di lavoro sopra riportate, A2A Reti Elettriche si impegna ad estendere il portale *A2A NetGate* – attualmente in uso per le comunicazioni distributore/venditore nel settore gas – anche al settore elettrico.

Tramite l'estensione al settore elettrico del portale *A2A NetGate*, A2A Reti Elettriche metterà a disposizione di tutti i venditori un canale di comunicazione evoluto indubbiamente idoneo a facilitare e velocizzare le comunicazioni tra società di distribuzione e società di vendita dell'energia elettrica rispetto a quanto previsto dalla vigente regolazione, che sostituirà, negli ambiti di applicazione previsti, gli altri canali.

In particolare, tramite l'estensione al settore elettrico di *A2A NetGate*, A2A Reti Elettriche si impegnerà a gestire tutte le richieste aventi ad oggetto attivazioni, disattivazioni, aumenti di potenza, preventivazioni nuovi impianti relative a clienti serviti sul mercato libero e sul mercato di salvaguardia e *switching*, così che le stesse società di vendita potranno ridurre i costi di gestione di tali comunicazioni con auspicabile beneficio ultimo dei loro clienti finali. Analogamente a quanto accade per il versante gas – anche sul versante dell'energia elettrica, il portale *A2A NetGate* consentirà l'inserimento e l'estrazione massiva dei dati e sarà in grado di operare con modalità analoghe a quelle illustrate per il settore gas pur mantenendo le specificità necessarie al rispetto della normativa di settore.

L'adozione di tale misura, proprio in quanto del tutto anticipatoria di un processo ancora solo agli inizi del necessario confronto tecnico – organizzativo con gli operatori da parte del regolatore, richiede comprensibilmente tempi e risorse economiche e gestionali di maggior consistenza rispetto ai prospettati impegni nel settore del gas, che si incardinano su una realtà operativa più evoluta in ossequio ad una regolazione più avanzata e compiuta. A tal proposito, A2A Reti Elettriche stima di poter implementare l'estensione al settore elettrico del portale *A2A NetGate* limitatamente alle richieste di *switching* (e a quanto si dirà dopo con riferimento ai dati di cui agli artt. 7 e 8 della Del. ARG/elt n. 42/08) entro **tre** mesi dalla notifica da parte di codesta spettabile Autorità del provvedimento che chiude l'istruttoria senza accertamento di alcuna violazione da parte delle Società del Gruppo A2A e ritiene idonei – rendendoli obbligatori – i presenti impegni.

Invece, per le richieste relative ad attivazioni, disattivazioni, aumenti di potenza e preventivazione nuovi impianti, la relativa implementazione sarà assicurata entro

- **sei mesi** dalla notifica da parte di codesta spettabile Autorità del provvedimento che chiude l'istruttoria senza accertamento di alcuna violazione da parte delle Società del Gruppo A2A e ritiene idonei – rendendoli obbligatori – i presenti impegni; ovvero, se successivo;
- **quattro mesi** dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio che – ai sensi del punto 2 della Delibera ARG/elt n. 13/10 – *“provveda alla definizione di disposizioni di maggior dettaglio in tema di sequenza minima obbligatoria dei messaggi e contenuti minimi di ciascun scambio informativo nonché delle causali di inammissibilità delle richieste disciplinate dal TIQF”*.

Nell'ottica di assicurare la più ampia convergenza dei settori elettrico e gas e facilitare le politiche di offerta *dual fuel* ai clienti, in aggiunta a tale già di per sé rilevante innovazione, A2A Reti Elettriche s'impegna a prevedere – analogamente a quanto offerto da A2A Reti Gas – che il portale per il settore elettrico metta a disposizione delle imprese di vendita che richiedano lo *switching* relativo ad un punto di prelievo allacciato alla sua rete di distribuzione, un servizio di verifica preliminare gratuito di taluni dati in possesso della società di vendita che richieda uno *switching* (la “**Verifica Preliminare**”), che consenta così di ridurre al minimo tempi e rischi di disservizi per il completamento delle procedure di *switching*.

In particolare, la Verifica Preliminare consentirà a ciascuna impresa di vendita di verificare – in via preventiva rispetto all'inoltro di tali dati ai sensi dell'art. 3 della Delibera ARG/elt n. 42/08 – la congruità dei dati in proprio possesso rilevanti ai fini della procedura di *switching*. Pertanto, a seguito dell'implementazione di tali modifiche, il portale di A2A Reti Elettriche permetterà alle società di vendita di verificare direttamente se i dati inseriti nel portale di cui la società stessa disponga siano corretti e quindi idonei a permettere che la procedura di *switching* vada a buon fine in tempi brevi. Nel caso i dati in possesso della società di vendita non corrispondano a quelli risultanti dal sistema di A2A Reti Elettriche, il portale segnalerà l'incongruenza.

A tal fine, A2A Reti Elettriche s'impegna a verificare – prima dell'avvio della procedura di *switching* – la correttezza di taluni dati in possesso della società di vendita richiedente lo *switching*, a condizione che quest'ultima fornisca **tutti** i seguenti dati relativi al cliente titolare del punto di prelievo interessato dallo *switching*. Si tratta dei dati identificativi del punto di prelievo ai sensi della delibera AEEG n. 42/08 e nella necessaria disponibilità della società di vendita che intende

richiedere lo *switching* in conseguenza della conclusione di un nuovo contratto di vendita da parte del cliente finale.

- nome e cognome (o ragione sociale) del cliente interessato;
- codice POD;
- codice fiscale (o partita Iva) del cliente interessato.

Stante la principale rilevanza identificativa del codice POD in relazione a ciascun cliente, A2A Reti Elettriche ritiene di poter assicurare la segnalazione di congruenza dei dati in proprio possesso rilevanti ai fini della procedura di *switching* anche ove il codice fiscale fornito dalla società di vendita in fase di Verifica Preliminare non coincida pienamente con il codice fiscale in proprio possesso, purché almeno i primi tre caratteri trovino corrispondenza e la struttura del codice comunicato sia corretta. Pertanto, laddove la società di vendita all'atto della richiesta formale di *switching* ribadisca il codice fiscale precedentemente comunicato in fase di Verifica Preliminare e rispetto al quale A2A Reti Elettriche non abbia segnalato alcuna incongruenza, la relativa richiesta di *switching* non sarà rifiutata rimanendo immutati tutti gli altri dati precedentemente comunicati in fase di Verifica Preliminare e a condizione che non sia cambiato il cliente finale titolare della fornitura.

Anche in questo caso, si rileva che la Verifica Preliminare opererà secondo le due modalità (verifica preliminare "*puntuale*" e verifica preliminare "*massiva*") illustrate con riferimento al settore gas.

Oltre alla messa a disposizione della Verifica Preliminare, A2A Reti Elettriche s'impegna anche a fornire, nel caso in cui la società di vendita che richiede lo *switching* non ne sia in possesso, il codice POD del punto di consegna interessato dallo *switching*, a condizione che la società di vendita fornisca **tutti** i seguenti dati relativi al cliente interessato dallo *switching* e i seguenti dati risultino tutti corretti (si tratta di dati che permettono di identificare univocamente il punto di consegna ovvero il cliente finale interessato dalla richiesta di *switching*):

- matricola contatore del punto per cui si richiede lo *switching*;
- nome e cognome (o ragione sociale) del cliente interessato;
- codice fiscale (o Partita IVA) del cliente interessato.

Anche in questo caso la Verifica Preliminare che A2A Reti Elettriche si impegna a mettere a disposizione delle società di vendita senza alcun corrispettivo aggiuntivo e secondo le modalità sopra illustrate è volto a permettere a queste ultime di procedere con lo *switching* anche se esse – in relazione a qualche punto di consegna – non abbiano a disposizione il codice POD, che è indubbiamente il dato più

complesso da reperire da parte del cliente (e dunque del venditore) fra quelli che la Delibera ARG/elt n. 42/08 impone di inoltrare al distributore in caso di *switching*. Ciò sempre che le società di vendita siano comunque in possesso degli altri dati che permettano comunque di individuare inequivocabilmente il cliente e/o il punto di consegna interessato dallo *switching*.

Come argomentato in relazione alla medesima funzionalità descritta per il settore gas riteniamo necessario evitare che tale facilitazione possa essere utilizzata senza il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali del cliente o di tutela del consumatore, il quale ha certamente un interesse alla efficiente e tempestiva esecuzione dello *switching* solo se ha effettivamente esercitato la sua volontà di cambiare fornitore ed ha dato il suo consenso al trattamento dei dati che verranno resi disponibili. Pertanto riteniamo necessario che anche nel settore elettrico tale funzionalità non sia utilizzata in maniera sistematica come nel caso di richieste massive.

A2A Reti Elettriche – al fine di eliminare ogni preoccupazione di codesta spettabile Autorità relativa a presunti ostacoli di carattere informativo che possano creare disagi e disservizi alle società di vendita – si impegna a mettere a disposizione di queste ultime – sempre tramite il portale *A2A NetGate* e nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dal vigente quadro regolamentare – tutti i dati di cui all'art. 7 (dati di misura in occasione dello *switching*) e all'art. 8 (dati di misura storici in occasione dello *switching*) della Delibera AEEG ARG/elt n. 42/08 nonché di cui all'art. 18 della Delibera AEEG n. 156/07 (dati di misura nei punti di prelievo). La relativa implementazione sarà assicurata entro **tre** mesi dalla notifica da parte di codesta spettabile Autorità del provvedimento che chiude l'istruttoria senza accertamento di alcuna violazione da parte delle Società del Gruppo A2A e ritiene idonei – rendendoli obbligatori – i presenti impegni.

Infine, A2A Reti Elettriche s'impegna a mettere a disposizione l'elenco dei siti contendibili, come sopra definiti, sul portale *A2A NetGate*, fornendo le seguenti informazioni:

- Codice POD;
- Indirizzo completo di fornitura;
- Matricola contatore (ove presente);
- Tensione;
- Potenza contrattuale;
- Stato del punto.

A2A Reti Elettriche s’impegna pertanto a pubblicare tali dati entro **quattro** mesi dalla notifica da parte di codesta spettabile Autorità del provvedimento che chiude l’istruttoria senza accertamento di alcuna violazione da parte delle Società del Gruppo A2A e ritiene idonei – rendendoli obbligatori – i presenti impegni.

* * *

In relazione agli impegni sopra descritti, si specifica che i costi stimati relativi allo sviluppo ed esercizio del servizio di Verifica Preliminare sia per gli *switching* gas sia per gli *switching* elettrici ammontano a circa [CONFIDENZIALE]. A tal proposito, si precisa che, qualora codesta spettabile Autorità dovesse rendere i presenti impegni obbligatori chiudendo il procedimento A 411 senza accertamento d’infrazioni a carico di alcuna delle Società del Gruppo A2A, i costi sostenuti per la predisposizione del servizio di Verifica Preliminare sia per gli *switching* elettrici sia per gli *switching* gas sarebbero interamente sostenuti rispettivamente da A2A Reti Elettriche e da A2A Reti Gas, le quali – sin d’ora – s’impegnano, pertanto, a darne separata evidenza all’AFEG ai fini delle relative determinazioni tariffarie e ad accettarne l’eventuale mancato riconoscimento in tariffa.

Inoltre, si specifica che l’assunzione degli impegni sopra descritti è condizionata alla valutazione da parte di Codesta Spettabile Autorità della loro idoneità a far venire meno tutti gli asseriti profili di illegittimità delle condotte contestate nel Provvedimento alle Società del Gruppo A2A ed alla loro accettazione ai sensi dell’art. 14 *ter*, comma 1, della legge n. 287/90 con la contestuale chiusura del procedimento senza accertamento di alcuna infrazione a carico di alcuna delle Società del Gruppo A2A.

* * *

Validità degli impegni proposti.

Come ampiamente descritto in precedenza, gli impegni proposti si inseriscono in un contesto ampiamente regolato in cui, inoltre, il quadro regolamentare è soggetto a continue modifiche ed aggiornamenti. Pertanto, le Società del Gruppo A2A non possono evitare di prendere in considerazione l’ipotesi che l’attuale quadro regolamentare possa variare in modo tale da rendere i presenti impegni – in tutto o in parte – incompatibili o superflui.

A tal proposito, laddove dovesse verificarsi un mutamento dell’assetto regolamentare tale da determinare la superfluità dei suddetti impegni ovvero da imporre ad una o più delle Società del Gruppo A2A di adottare soluzioni tecniche e/o organizzative incompatibili con il permanere di quelle adottate in esecuzione dei presenti impegni, le Società del Gruppo A2A s’impegnano ad informare tempestivamente codesta spettabile Autorità al fine di (i) ottenere il consenso da parte

di quest'ultima a non ritenere più obbligatori i presenti impegni: ovvero (ii) modificare i presenti impegni in modo che essi risultino comunque compatibili con il mutato quadro regolamentare.

* * *

Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria.

Sugli impegni di A2A Reti Gas

Gli impegni di A2A Reti Gas sono idonei a far venire meno gli asseriti profili anticoncorrenziali contestati da codesta rispettabile Autorità nel Provvedimento, in quanto tramite l'operatività del sistema gratuito di Verifica Preliminare, la società di vendita che avrà acquisito un cliente allacciato alla rete di distribuzione gas di A2A Reti Gas avrà la possibilità di verificare - prima dell'invio formale della richiesta di *switching* ex Delibera n. 134/08 - se la sua richiesta sia destinata ad andare a buon fine e, ove risultasse il contrario, di attivarsi in tempo utile presso il cliente finale per reperire quelle informazioni che, se fornite, permetterebbero di evitare difficoltà in occasione della fase di *switching*.

Inoltre A2A Reti Gas s'impegna addirittura a collaborare con la società di vendita richiedente lo *switching* laddove quest'ultima non disponga di uno dei due dati che essa deve comunicare ai sensi della stessa Delibera n. 138/04 ma risulti comunque evidente che ha la disponibilità di altri dati che permettano di identificare univocamente il punto di riconsegna in procinto di passare ad altro operatore.

Pertanto, la presunta "*frapposizione di ostacoli allo switching*" (punto 38 del Provvedimento) risulterebbe del tutto superata e le società di vendita non potrebbero più lamentarsi per i presunti "*danni economici e di immagine che ne indeboliscono il posizionamento competitivo e la capacità concorrenziale in mercati già molto difficili da penetrare*" a causa "*delle condotte ostative e della negligenza*" (punto 39 del Provvedimento) del distributore locale. Infatti, tramite il sistema che si propone di realizzare A2A Reti Gas, i nuovi entranti non si troverebbero più di fronte al rischio di "*affrontare costi per gestire i ritardi (in particolare, personale dedicato alla gestione di tali switching), costi irre recuperabili connessi all'attività di individuazione e contatto del cliente, costi reputazionali rappresentati da migliaia di clienti con switching falliti (o fortemente ritardati) che possono far circolare notizie sulla scarsa qualità del servizio fornito dal nuovo entrante*" (punto 39 del Provvedimento) pur in assenza di tutte le informazioni che la regolazione impone ai venditori di comunicare.

Inoltre, con la implementazione del portale web A2A NetGate la "*manca nza di strumenti informatici adeguati per interfacciarsi con i trader, tra cui un applicativo web based che consenta di verificare l'iter dello switching*" è venuta meno, con la

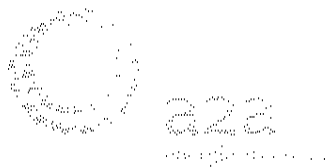
mentata eccessiva onerosità dello
o sia andato a buon fine (punto 21

posizione alle società di vendita dei
e *A2A NetGate* è già previsto che le
delle società di vendita richiedenti
rispetto dei tempi previsti dalla
pag effettuate tramite tale canale di

posizione alle società di vendita dei
così come modificata dalla delibera
la presente che il più rapido accesso
rà a quest'ultima una più efficiente
ulteriormente il ricorso al possibile
nata o ridotta la rilevanza di ciò che
ensione nel rapporto con il cliente,
e il pagamento di somme ingenti in

dei cd. "siti contendibili", essa
estremamente utili per acquisire
il gas naturale, incentivando la
o delle condizioni di offerta che

considerazioni sopra espresse circa
amente da A2A Reti Gas a superare
mento si attagliano perfettamente
Elettriche s'impegna a mettere a
a che le formulino una richiesta di
A2A Reti Elettriche è destinata a
Reti Gas, e stante anche l'analogia
4 (*switching gas*) e dalla Delibera
forza che gli stessi effetti pro-
iminare di A2A Reti Gas porterà al
lla vendita di energia elettrica
A Reti Elettriche. Pertanto, per le
ui ci sia permesso rinviare), le
cedimento, specie quelle di cui ai
e gas e al settore elettrico), saranno



superate tramite la messa a disposizione della Verifica Preliminare gratuita da parte di A2A Reti Elettriche.

Riteniamo però essenziale rilevare che la valenza pro concorrenziale della messa a disposizione da parte di A2A Reti Elettriche di un portale che faciliti/velocizzi gli scambi di comunicazione tra società di vendita e distribuzione è significativamente più rilevante. Infatti, a differenza del settore gas, il mercato della vendita al dettaglio dell'energia elettrica presenta caratteristiche strutturali più favorevoli allo sviluppo della concorrenza così che le imprese che vi operano hanno una maggiore possibilità a proporre offerte competitive. La differenza tra i due settori, come più volte messo in rilievo da codesta spettabile Autorità e dall'autorità di regolazione, è dovuta per lo più ad una serie di vincoli che sono presenti lungo tutta la filiera del mercato del gas, caratterizzato in particolare da: (i) obbligo per gli operatori di mercato di offrire ai clienti tutelati (che non comprendono solo i clienti domestici) le condizioni definite dall'AEEG, le quali però sono fissate ad un livello tale da sostanzialmente inibire l'offerta di condizioni significativamente diverse; (ii) presenza di un operatore ancora dominante sul mercato all'ingrosso; (iii) carenza di investimenti in infrastrutture di importazione e stoccaggio.

Dal momento che il mercato elettrico non è caratterizzato dai vincoli sopra descritti ne risulta che gli sforzi economici ed organizzativi che A2A Reti Elettriche s'impegna a porre in essere per superare le criticità che emergono dal Provvedimento sono ancora più apprezzabili in un'ottica concorrenziale. Infatti, tramite la messa a disposizione di strumenti di comunicazione evoluti attraverso cui comunicare in maniera più semplice e veloce con le società commerciali, A2A Reti Elettriche contribuirà ad un ulteriore significativo passo in avanti verso il dispiegarsi di una effettiva concorrenza sul mercato in quanto le società di vendita saranno indubbiamente agevolate nei tempi, nei costi e nell'organizzazione nella gestione dei principali rapporti con i clienti finali.

Invece, la disponibilità dei dati di misura nei tempi previsti dalla regolamentazione direttamente tramite il portale *A2A NetGate* permette di superare le criticità espresse da codesta spettabile Autorità nel Provvedimento, laddove si è contestato ad A2A Reti Elettriche la *"fornitura irregolare dei dati di prelievo"* (punto 38) e *"la fornitura discontinua o ritardata dei dati di consumo"* (punto 40) che avrebbero portato alla imposizione di *"difficoltà ... ai venditori non integrati con il distributore locale [a causa delle] ... irregolarità nella fornitura dei dati di misura"* (punto 41).

Infine, in relazione alla pubblicazione dei cd. "siti contendibili", essa consentirà ai *traders* di conoscere informazioni estremamente utili per acquisire potenziali nuovi clienti del mercato libero dell'energia elettrica, incentivando la concorrenza tra venditori ad esclusivo beneficio delle condizioni di offerta che verranno formulate all'utente finale.



Il Direttore Generale
Renato Ravanelli

Pagina 17